

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAUGERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIERFRANCESCO BARTOLOMUCCI

Nella seduta del 09/11/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Nel mese di gennaio 2011 il ricorrente stipulava con l'odierno convenuto (nella qualità di mandatario di altro intermediario) un contratto di finanziamento per l'importo complessivo lordo di euro 46.800,00 rimborsabile – mediante cessione *pro solvendo* di quote della propria retribuzione mensile – in novantasei rate da euro 390,00 ciascuna. Al momento della stipula, dall'importo erogato venivano detratte le seguenti somme: euro 936,00 a titolo di commissioni per l'intermediario mandante; euro 1.823,70 a titolo di commissione per l'intermediario mandatario; euro 2.808,00 a titolo di provvigioni agente/mediatore ed euro 1.539,72 a titolo di oneri assicurativi.

Il finanziamento veniva anticipatamente estinto nel mese di aprile 2015, in corrispondenza della quarantaseiesima rata di ammortamento, sulla base del conteggio estintivo redatto dall'intermediario, dal quale poteva evincersi un abbuono di euro 561,60 a valere sulle commissioni per l'intermediario mandante, oltre ad euro 165,60 a titolo di "rimborso costi di gestione".

Successivamente, nel mese di febbraio 2012 il ricorrente stipulava sempre con l'odierno convenuto (nella qualità di mandatario di altro intermediario) un contratto di finanziamento per l'importo complessivo lordo di euro 32.844,00 rimborsabile – mediante delegazione di

pagamento al datore di lavoro – in ottantaquattro rate da euro 391,00 ciascuna. Al momento della stipula, dall'importo erogato venivano detratte le seguenti somme: euro 821,10 a titolo di commissioni per l'intermediario mandante; euro 1.110,28 a titolo di commissione per l'intermediario mandatario per accensione finanziamento; euro 475,82 a titolo di commissione per l'intermediario mandatario per gestione finanziamento ed euro 351,43 a titolo di oneri assicurativi, oltre a provvigioni agente mediatore e ad euro 284,62 per spese di istruttoria.

Il finanziamento veniva anticipatamente estinto nel mese di gennaio 2015, in corrispondenza della trentaduesima rata di ammortamento, sulla base del conteggio estintivo redatto dall'intermediario, dal quale poteva evincersi un abbuono di euro 178,51 a titolo di "rimborso costi di gestione", oltre ad euro 102,50 per "rimborso spese di esazione" e ad euro 79,83 per "storno provvigioni di gestione".

Con distinte lettere di reclamo, il ricorrente chiedeva il rimborso della quota non maturata delle varie voci di costo connesse ai due finanziamenti. Insoddisfatto dei riscontri ai reclami, il ricorrente adiva questo Arbitro con due distinti ricorsi per reiterare le proprie richieste restitutorie, per un importo complessivamente quantificato in euro 2.758,19 quanto al primo contratto e in euro 2.145,44, oltre alla rifusione delle spese legali; chiedeva, inoltre, in entrambi i ricorsi la condanna al risarcimento del danno per violazione degli obblighi di trasparenza e, in via subordinata, la verifica circa l'eventuale usurarietà dei finanziamenti. Il tutto oltre alla rifusione delle spese legali.

L'intermediario convenuto si costituiva ritualmente in entrambi i procedimenti; con riferimento al primo contratto deduceva la trasparenza delle condizioni contrattuali relative alle voci di costo *up front* e *recurring*; precisava di essere disponibile, come già palesato in riscontro al reclamo, a rimborsare l'ulteriore importo di euro 928,62, in aggiunta agli importi già ristorati in sede di conteggio estintivo, oltre alle spese di avvio del presente procedimento. Sottolineava, invece, la non rimborsabilità delle commissioni di accensione del finanziamento, in quanto di natura chiaramente *up front*, così come per la provvigione destinata a remunerare l'attività dell'agente in attività finanziaria, in relazione alla quale era comunque indicata in contratto la percentuale rimborsabile in relazione ai costi *recurring*, già stornata in sede di conteggio estintivo. Con riguardo al premio rilevava che l'impresa di assicurazione, secondo quanto previsto nel contratto di finanziamento, avesse già messo a disposizione del ricorrente l'importo di euro 742,57 calcolato secondo i criteri indicati nelle condizioni generali di polizza. Si opponeva, infine, alla richiesta di rifusione delle spese legali.

Chiedeva pertanto il rigetto di ogni ulteriore domanda.

Anche con riferimento al secondo contratto deduceva la trasparenza delle condizioni contrattuali relative alle voci di costo *up front* e *recurring*, nonché la disponibilità a rimborsare l'ulteriore importo di euro 104,72, in aggiunta agli importi già ristorati in sede di conteggio estintivo. Sottolineava, ancora, la non rimborsabilità delle commissioni di accensione del finanziamento e della provvigione agente/mediatore, nonché delle ulteriori voci chieste in restituzione. Con riguardo al premio rilevava che l'impresa di assicurazione lo avesse delegato al rimborso di euro 90,86, determinato in applicazione dei criteri indicati nella legge n. 221/2012. Anche con riferimento a tale ricorso, si opponeva alla richiesta di rifusione delle spese legali.

Chiedeva pertanto il rigetto di ogni ulteriore domanda.

DIRITTO

Preliminarmente, attesa la evidente connessione sussistente tra le fattispecie sottoposte all'esame del Collegio, deve essere disposta la riunione dei due ricorsi.

La domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-*sexies* t.u.b.

In conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei tre Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, si è affermato che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina non già il diritto alla restituzione integrale delle varie voci di costo dedotte nel contratto, bensì il diritto al rimborso della sola parte non maturata delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. *up front*).

Sulla base della documentazione contrattuale versata in atti con riguardo al primo finanziamento emerge che le commissioni per l'intermediario mandante siano state corrisposte a fronte di attività di natura eterogenea, quali: l'elaborazione dei dati in funzione delle leggi in materia di antiriciclaggio, antiusura e trattamento dei dati personali, le segnalazioni di vigilanza, le operazioni di provvista, le operazioni di copertura dal rischio di andamento dei tassi di interesse (*cf.* lett. A del contratto). Si tratta, dunque, di adempimenti in parte soggetti a maturazione nel tempo, in relazione ai quali deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata della relativa voce commissionale, calcolata in misura proporzionale alla vita residua del finanziamento anticipatamente estinto (in corrispondenza della quarantaseiesima rata di ammortamento, come risulta documentalmente e contrariamente a quanto affermato dal ricorrente). Al riguardo, risulta *per tabulas* che sia stata già abbuonata in occasione del rilascio del conteggio estintivo la somma di euro 561,60, con la conseguenza che debba essere disposto l'ulteriore rimborso di euro 15,60.

Quanto alle commissioni per l'intermediario mandatario la declaratoria contrattuale descrive con tutta evidenza attività eterogenee, ivi comprese quelle relative alla fase esecutiva del rapporto negoziale, significativamente racchiuse nella locuzione "ogni prestazione relativa alla fase precontrattuale, di conclusione e di esecuzione del contratto" (*cf.* lett. B), senza tuttavia distinguere la quota di commissione destinata alle prime e quella destinate alle seconde. La derivante opacità della clausola determina il riconoscimento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata di tale voce, calcolata in misura proporzionale alla vita residua del finanziamento, per un importo di euro 959,02 al netto della quota di euro 165,60 già abbuonata in conteggio estintivo.

Per ciò che attiene alla richiesta di restituzione del premio assicurativo, il Collegio deve rilevare che effettivamente l'impresa assicurativa abbia messo a disposizione del cliente la somma di euro 742,57 in ossequio a quanto previsto dal contratto; importo che dovrebbe essere stato calcolato, a parere dell'intermediario, conformemente a quanto previsto dalle condizioni generali di polizza. Al riguardo, tuttavia, il Collegio deve rilevare che dalla documentazione in atti non è possibile verificare quali fossero detti criteri contrattuali, al fine di valutare se il ricorrente fosse stato messo nella giuridica possibilità di conoscere *ex ante* i metodi che sarebbero stati applicati in caso di anticipata estinzione del contratto di

finanziamento. Tenuto conto di ciò non può che richiamarsi quanto affermato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro, il quale ha avuto modo di chiarire che – alla luce dei rapporti di solidarietà/garanzia che sussistono in simili fattispecie tra impresa assicuratrice ed intermediario – “non si scorge ragione per concludere che l’adempimento parziale del debitore- assicuratore elida completamente la responsabilità dell’intermediario che si è accollato cumulativamente e perciò risponde in solido con il primo. Infatti un adempimento parziale è equivalente ad un parziale inadempimento e l’inadempimento del debitore principale è da sempre ritenuto ragione sufficiente a far sorgere la responsabilità del debitore solidale. Pertanto ... anche nell’ipotesi di parziale restituzione del premio non goduto effettuata direttamente dall’assicuratore rimane la responsabilità dell’intermediario per la parte residua e l’eventuale controversia tra il cliente e l’intermediario in ordine all’integrale adempimento del debito altrui che rientra nella sfera di responsabilità dell’intermediario responsabilità è sicuramente ricompresa tra quelle che l’ABF può conoscere” (cfr. Coll. Coordinamento ABF, dec. n. 6167/2014). Deve quindi essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione dell’ulteriore importo (al netto di quanto già rimborsato) di euro 206,92.

Così per il complessivo importo di euro 1.181,54.

Con riferimento al secondo contratto, emerge *per tabulas* che la commissione per l’intermediario mandante sia stata già abbuonata in occasione del rilascio del conteggio estintivo, con la conseguenza che alcun ulteriore ristoro può essere riconosciuto in favore del ricorrente.

Quanto alle commissioni per l’intermediario mandatario per l’accensione del finanziamento, invece, la declaratoria contrattuale descrive con tutta evidenza attività eterogenee, ivi comprese quelle relative alla fase esecutiva del rapporto negoziale, significativamente racchiuse nella locuzione “ogni prestazione relativa alla fase precontrattuale, di conclusione e di esecuzione del contratto”(cfr. lett. B), senza tuttavia distinguere la quota di commissione destinata alle prime e quella destinate alle seconde. La derivante opacità della clausola determina il riconoscimento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata di tale voce, calcolata in misura proporzionale alla vita residua del finanziamento, per un importo di euro 687,30.

Per ciò che attiene alla richiesta di restituzione del premio assicurativo, il Collegio non può che confermare anche in tal caso il proprio consolidato orientamento, viepiù avvalorato dalla già rassegnata decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (cfr. dec. n. 6167/2014), in ordine alla sussistenza del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa, la quale trova nella legge n. 221/2012 il suo riconoscimento normativo, con il conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata del premio, per un importo di euro 217,55.

Va invece rigettata la domanda di rimborso delle spese di istruttoria, corrisposte a copertura delle spese di “registro e notifica” (cfr. lett. G).

Dal complessivo importo di euro 904,85 devono altresì essere detratte le somme già abbuonate in occasione del rilascio del conteggio estintivo (in corrispondenza della trentaduesima rata di ammortamento, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente), pari ad euro 178,51 a titolo di “rimborso costi di gestione” e ad euro 79,83 per “storno provvigioni di gestione” (pure decurtate in sede di ricorso), così per il corrispondente importo di euro 646,51.

Vanno invece respinte la domanda risarcitoria, in assenza della prova documentale circa il nocumento subito tanto sul piano patrimoniale quanto su quello morale, nonché quella subordinata di verifica sulla eventuale usurarietà dei due finanziamenti la cui genericità palesa una evidente natura consulenziale, che ne determina l’irricevibilità.

Quanto alla domanda di rifusione delle spese legali, questo Arbitro si è più volte espresso evidenziando che le Disposizioni che regolano il presente procedimento non contemplino alcuna espressa previsione al riguardo, e ciò in coerenza alla natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; tuttavia, là dove fosse dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell'intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell'ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo, quest'ultimo possa e debba prendersi in considerazione, alla stregua di una voce risarcitoria che costituisca una componente del più ampio pregiudizio patito dal ricorrente. In tale valutazione, il Collegio giudicante deve naturalmente attenersi a criteri di estrema prudenza, che includono l'accertamento dell'effettivo sostenimento dell'onere defensionale, della sua funzionalità alla gestione del procedimento, della ragionevolezza e coerenza dell'importo richiesto rispetto al valore e alla complessità della controversia, della novità delle tematiche da questa evidenziate e, non ultimo, il contegno tenuto dall'intermediario nella gestione dell'intero snodo procedimentale (*cf.* da ultimo, Collegio di coordinamento, dec. n. 6174/2016).

Nel caso in esame la sostanziale serialità delle tematiche affrontate rendono disputabile la opportunità, se non addirittura la necessità di una assistenza tecnica legale, con conseguente mancato riconoscimento delle relative competenze.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dei ricorsi, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.828,05.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 40,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione dei ricorsi.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI